



Comune di Ornago

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 17 IN DATA 31/05/2022**

OGGETTO: *Approvazione Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e determinazione Tariffe per l'anno 2022*

L'anno 2022, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

	<i>presente</i>	<i>assente</i>
SICCARDI DANIEL	<i>si</i>	
SPADA CLAUDIO	<i>si</i>	
BALCONI GABRIELE	<i>si</i>	
FINOTTI DIEGO	<i>si</i>	
SCACCABAROZZI EGLE LUISA	<i>si</i>	
CESARI CRISTINA	<i>si</i>	
GUSTINETTI GIUSEPPE	<i>si</i>	
VILLA MARIA GIULIA	<i>si</i>	
SALA MARCO	<i>si</i>	
DONATO ALESSANDRA	<i>si</i>	

Presenti votanti 10 Assenti 0

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni non facenti parte del Consiglio Comunale: **Galbusera Stefano**.

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Antonella Maria Carrera**, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Diego Finotti**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e determinazione Tariffe per l'anno 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco Daniel Siccardi;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO che ARERA:

- con proprie deliberazioni n. 443 del 31.10.2019 e n. 493 del 24.11.2020 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, adottato il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e definito la procedura di approvazione del piano economico finanziario come di seguito riportata:
- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l’ente territorialmente competente provvede alla compilazione del PEF per quanto di sua competenza, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva gli atti oppure propone modifiche;
- con propria delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 e con determina del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 ha fornito i documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati

da parte dei gestori, ovvero:

- a. il piano economico finanziario quadriennale;
- b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori; con propria delibera n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) prevedendo:
 - l'applicazione di disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti;
 - la procedura per la dimostrazione dell'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;
 - le disposizioni in materia di qualità nel caso di avvicendamento gestionale;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;
- al comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili”;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto DL Milleproroghe, con l'articolo 3, comma 5-quinquies, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2022 e delle tariffe TARI al 30 aprile 2022;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21-10-2020, è stato approvato il relativo regolamento;

ATTESO che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di provvedere, ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2022, all'approvazione del piano economico finanziario previsto dall'art. 8 del DPR 158/99, redatto conformemente ai criteri fissati da Arera con le deliberazioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

DATO ATTO che la società CEM Ambiente spa è il gestore del servizio rifiuti per il territorio di Ornago, in quanto affidatario della gran parte delle attività come sopra affidate, ed in quanto tale si è occupata della redazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 integrando i propri costi con i costi sostenuti dal Comune;

VISTO che la società CEM AMBIENTE SPA – P.I. 03017130968 – Ente gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Ornago, ha presentato in data 01.04.2022, prot.n. 2738, il Piano finanziario 2022-2025 del servizio integrato rifiuti, come integrato in data 25/05/2022, prot. n. 4395, corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di Cem Ambiente spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Ornago non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

COMPLETATO il Piano Finanziario proposto da Cem Ambiente spa con i costi propri sostenuti dal Comune di Ornago, relativi alle voci di spesa specifiche per la gestione del "servizio rifiuti" relativi al personale dedicato degli uffici tributi ed ecologia, nonché altri costi documentabili quali: trasmissione avvisi tari, utenze Cdr, redazione del Pef;

VISTO l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013 il quale stabilisce che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

DATO ATTO che il fabbisogno standard di ciascun comune è il costo ipotetico del servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base delle nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) istituita dall'art.1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

ESAMINATE, pertanto, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- ulteriori partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la dichiarazione del Sindaco attestante la veridicità dei dati utilizzati dagli Uffici e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”
- il comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”

RICHIAMATA a tal proposito la Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore CEM Ambiente Spa, elaborata dalla società Paragon Business Advisors S.r.l., al fine di garantire la terzietà della valutazione, e trasmessa al Comune di Ornago giusto prot. n. 4280 del 21/05/2022, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione, allegata alla presente deliberazione;

DICHIARATA conclusa, con esito positivo, la procedura di verifica del piano finanziario, vista la coerenza e congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute;

CONSIDERATO che la deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano Economico finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, in attuazione all'allegato a) della deliberazione ARERA 363/2021;

VISTO che il totale dei costi, pari complessivamente a euro 534.559,00 è ripartito tra la quota fissa e la quota variabile come di seguito:

COSTI TOTALI	79,50% - costi variabili	euro 424.997,00
euro 534.559,00	20,50% - costi fissi	euro 109.562,00

PRESO ATTO che il valore del PEF 2022 - euro 534.559,00 – rispetta il limite alla crescita di cui all'art. 4 del MTR-2 previsto da ARERA, così come dettagliatamente specificato nella Relazione accompagnatoria al PEF, allegata alla presente deliberazione;

RILEVATO che tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

PRESO ATTO che l'articolo 1 comma 652 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. prevede la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento degli stessi coefficienti;

CONSIDERATO che sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti allegati;

PRESO ATTO che:

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RITENUTO di:

- confermare la ripartizione pari al 48,48% per le utenze domestiche, e 51,52% per le utenze non domestiche, onde poter equilibrare e ripartire equamente i costi di gestione;
- confermare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2022, così come risultano dalla documentazione allegata;
- prendere atto dei parametri adottati per l'elaborazione degli scenari tariffari, connessi alla verifica dei dati di riferimento: numero componenti, tipologia e dimensionamento delle utenze;

VISTO il prospetto Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante i coefficienti e le tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2022;

RITENUTO, quindi, di determinare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe TARI allegate;

DATO ATTO che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

RITENUTO opportuno, in considerazione degli adempimenti necessari all'adeguamento alle recenti disposizioni normative in materia di TARI, di procedere al differimento delle scadenze TARI anno 2022 per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) al 16 settembre 2022 per l'acconto e al 16 novembre 2022 per il saldo;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. ___ astenuti, essendo n. ___ i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese mediante alzata di mano

DELIBERA

1.di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;

2.di approvare il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'annualità 2022, previsto dall'art. 8 del DPR 158/1999 e redatto conformemente ai criteri fissati dall'Arera con deliberazione n. 443 del 31.10.2019, ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'art.1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti atti:

- Allegato A - Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Allegato B - PEF 2022-2025 comune di Ornago redatto secondo MTR;
- Allegato C e D - dichiarazioni di veridicità sottoscritte dai legali rappresentanti di CEM AMBIENTE SPA e dell'Ente.
- Allegato E - Relazione di validazione Piano finanziario 2022-2025 predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l.;
- Allegato F - Validazione Piano finanziario 2022-2025;

3.di confermare la ripartizione del fabbisogno finanziario della gestione rifiuti per l'anno 2022 nella misura del 48,48% per le utenze domestiche, e 51,52% per le utenze non domestiche;

4.di approvare i coefficienti e le tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2022 ka, kb, kc e kd come risulta dal prospetto Allegato F e le tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2022 Allegato H;

5.di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

6.di differire le scadenze TARI anno 2022 per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) al 16 settembre 2022 per l'acconto e al 16 novembre 2022 per il saldo;

7.di trasmettere il presente atto ad Arera, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019;

8.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, come da nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

DELIBERA, inoltre

Con voti favorevoli n. ____, n. ____ contrari, n. ____ astenuti di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle misure conseguenti.

Comune di Ornago
Provincia di Monza e Brianza

Allegato pareri

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e determinazione Tariffe per l'anno 2022

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il proprio parere favorevole

25/05/2022

Per il Responsabile dell'Area Finanziaria
Carrera Antonella Maria

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il proprio parere favorevole

25/05/2022

Per il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e determinazione Tariffe per l'anno 2022

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Diego Finotti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge

in data _____

Rep. di pubblicazione n. _____/ _____

Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera